



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 13/07/2006

Bollettino regionale

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA (Foggia)

Accordo di Programma per adozione Piano Sociale di Zona.

ACCORDO DI PROGRAMMA

per l'adozione del primo Piano Sociale di Zona (2005-2007) e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi socio-assistenziali.

AMBITO TERRITORIALE:

MARGHERITA DI SAVOIA

SAN FERDINANDO Di P. - TRINITAPOLI

ZAPPONETA

D.S.S. N. 2 ASL FG/2

ACCORDO EX ART. 9

L.R. 25 AGOSTO 2003, N. 17

ACCORDO EX ART. 34

D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267

L'anno 2005 (duemilacinque) addì 22 del mese di febbraio, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sede municipale del Comune di Margherita di Savoia sono presenti i seguenti Soggetti sottoscrittori:

- l'Amministrazione Comunale di Margherita di Savoia, rappresentata dal Sindaco, Ing. Salvatore Camporeale o suo delegato,
- l'Amministrazione Comunale di San Ferdinando di P., rappresentata dal Sindaco, Prof. Carmine Gissi o suo delegato;
- l'Amministrazione Comunale di Trinitapoli, rappresentata dal Sindaco, Arcangelo Barisciano o suo delegato;
- l'Amministrazione Comunale di Zapponeta, rappresentata dal Sindaco, Francesco D'Aluisio o suo

delegato;

- l'Azienda Unitaria Sanitaria Locale BAT/1 rappresentata dal Direttore Generale dott. Maurizio Portaluri o suo delegato per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli;

- l'Azienda Unità Sanitaria Locale FG/2, rappresentata dal Direttore Generale dell'ASL FG/2 Dott. Troiano per il Comune di Zapponeta,

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale n. 17 del 25.08.2003 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 del 29.08.2003) "Sistema integrato d'interventi e Servizi Sociali in Puglia" al fine di programmare e realizzare sul territorio un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001;

- che la Legge Quadro n. 328 dell'08.11.2000, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" per gli interventi sociali e socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociosanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;

- che con la deliberazione n. 1104 del 4 agosto 2004 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 17/2003, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS);

- che la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si attua attraverso la rilevazione dei bisogni, la programmazione degli interventi, l'impiego delle risorse in relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, l'integrazione con gli interventi sanitari, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento e reinserimenti al lavoro, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni, di tutti i servizi socio-assistenziali di cui è prevista la realizzazione nel Piano Regionale delle Politiche Sociali;

- che la Regione Puglia, attraverso lo strumento del Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS), esercita, ai sensi dell'Art. 3 della L.R. n. 17/2003 e, in conformità a quanto previsto dall'Art. 8 della L. n. 328/2000, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ed è istituzionalmente preposta ad indicare gli obiettivi generali di detta programmazione economico-sociale e territoriale, e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli Enti Locali;

- che la Regione Puglia ha determinato con il Piano Regionale delle politiche Sociali, come da Art. 8 della L.R. n. 17/2003, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali, di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;

- che con Decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 1029 del 23/12/2005, è stata istituita, con

decorrenza dal 1° gennaio 2006, l'Azienda USL della Provincia di Barletta, Andria e Trani, in breve USL BAT/1;

- che a partire dalla suddetta data i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli sono stati inseriti nella nuova ASL BAT/1, mentre il Comune di Zapponata continua a far parte della ASL FG/2;

- che alle Province spettano le funzioni amministrative, nel campo delle politiche sociali, indicate dall'Art. 19 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 secondo le modalità definite dalla Regione, negli Artt. 11 e 14 della L.R. n. 17/2003;

- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- che i Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale così come previsto dall'Art. 13, 1° c., del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, così come previsto dall'Art. 13 della L.R. n. 17/2003;

- che l'Art. 1 del D.Lgs. N. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'Art. 1 del D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999, stabilisce che "la tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto";

- che l'Art. 10 della L.R. n. 17/2003 indica nel Piano Sociale di Zona lo strumento con cui vengono definiti la programmazione degli interventi socio-sanitari integrati ed i modelli organizzativi e gestionali, sulla base delle indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e del Piano Sanitario Regionale;

- che la Regione Puglia, attraverso le Aziende Unità Sanitarie Locali, assicura i livelli essenziali di assistenza di cui all'Art. 1 del D.Lgs. N. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'Art. 1 del D.Lgs. N. 229 del 19.06.1999;

- che l'Azienda Unità Sanitaria Locale ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'Art. 3 del D.Lgs. N. 229 del 19.06.1999, in funzione del perseguimento dei suoi fini istituzionali, è costituita in azienda con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, con organizzazione e funzionamento disciplinati con atto aziendale di diritto privato;

VISTO

che i Comuni firmatari del presente accordo di programma hanno attivato, dal mese di giugno 2004 le iniziative più idonee per l'elaborazione del Piano di zona come:

a) la sottoscrizione di una Convenzione, approvata dai Consigli Comunali come segue: in data 04/12/2004 con delibera di C.C. n. 37 del Reg dal Comune di Margherita di Savoia, in data 18/11/2004 con delibera n. 65 del Reg. di C.C. dal Comune di San Ferdinando di P., in data 18/11/2004 con delibera n. 46 del Reg. di C.C. dal Comune di Trinitapoli, in data 27/11/2004 con delibera n. 30 del Reg. di C.C.

dal Comune di Zapponeta e sottoscritta il 14/01/2005 presso la Sala Consiliare del Comune di Margherita di Savoia;

b) l'approvazione del Disciplinare di Funzionamento del Tavolo di Concertazione del Disciplinare di Funzionamento dell'Ufficio Comune;

c) le riunioni dei tavoli di concertazione, distinte per aree di intervento si sono svolte in data 11 e 15 novembre 2004 nei Comuni di Margherita di Savoia San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Zapponeta; in data 19 novembre 2004 si è svolta nel Comune di Margherita di Savoia una riunione plenaria a conclusione dei tavoli di concertazione;

d) lo svolgimento delle riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro per la programmazione, elaborazione e stesura del Piano di Zona sono iniziate dal mese di giugno 2004;

e) le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci in data 18/06/2004 - 24/09/04 - 12/10/04 - 17/12/04 - 22/12/04 - 10/01/05 - 25/01/05 - 04/02/05 - 14/02/05 - 16/02/05 - 17/02/05 - 22/02/05 - 12/07/05 - 23/12/05;

f) la sottoscrizione, in data 04/02/05, di apposito Protocollo d'intesa di avvenuta concertazione tra gli Assessori dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di P., Trinitapoli Zapponeta, in rappresentanza dell'assemblea con le Organizzazioni Sindacali presso la sede del Comune di Margherita di Savoia;

g) il verbale dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale, di approvazione della prima parte del Piano Sociale di Zona, nella seduta svoltasi in data 22/02/2005;

CONSIDERATO

- che è necessario, per i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, facilitare e incoraggiare l'accesso ai servizi socio-sanitari, abbattendo gli ostacoli che gli utenti incontrano lungo i percorsi burocratici promuovendo politiche finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraverso la definizione di un Piano di Zona, così come previsto dall'Art. 9 della L.R. n. 17/2003;

- che al fine di favorire la necessaria solidarietà, cooperazione e concertazione tra gli Enti Locali per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, è stata sottoscritta in data 14 gennaio 2005 una Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Territoriale appartenenti all'ex distretto socio-sanitario FG/2;

- che l'Assemblea dei Sindaci ha assunto delle decisioni in merito alla programmazione delle politiche sociali nell'ambito territoriale e che il Tavolo Tecnico per la stesura del Piano Sociale di Zona ha formulato specifiche proposte di intervento, contenute nello stesso Piano Sociale di Zona;

- che è stato sottoscritto un verbale di avvenuta concertazione con le OO.SS. in data 04/02/2005;

- che sarà sottoscritto un protocollo di intesa con tutti i soggetti aderenti al presente Accordo di Programma, che approvano i contenuti dell'allegato Piano Sociale di Zona".

TUTTO CIO' PREMESSO,

VISTO E CONSIDERATO

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

- l'Amministrazione Comunale di Margherita di Savoia, rappresentata dal Sindaco, Ing. Salvatore Camporeale;

- l'Amministrazione Comunale di San Ferdinando di P., rappresentata dal Sindaco, Prof. Carmine Gissi,
- l'Amministrazione Comunale di Trinitapoli, rappresentata dal Sindaco, Arcangelo Barisciano o suo delegato;

- l'Amministrazione Comunale di Zapponeta, rappresentata dal Sindaco, Francesco D'Aluisio o suo delegato,

- l'azienda Unità Sanitaria Locale BAT/1 rappresentata dal Direttore Generale dott. Maurizio Portaluri per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli;

- l'Azienda Unità Sanitaria Locale FG12, rappresentata dal Direttore Generale dott. Donato Troiano per il Comune di Zapponeta

SOTTOSCRIVONO

IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

per l'adozione del primo Piano Sociale di Zona (2005-2007) e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi socio-assistenziali.

PARTE PRIMA

Le premesse

Recepimento della premessa - Finalità

Oggetto - Principio di leale collaborazione

Art. 1

Recepimento della premessa

Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni, reciproci e nei confronti dell'utenza, dei seguenti enti:

ENTE RAPPRESENTANTE

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA SINDACO Salvatore Camporeale o suo delegato

COMUNE Di SAN FERDINANDO Di P. SINDACO Carmine Gissi o suo delegato

COMUNE Di ZAPPONETA SINDACO Arcangelo Barisciano o suo delegato

COMUNE DITRINITAPOLI SINDACO Francesco D'Aluisio o suo delegato

ASL FG/2 DIRETTORE GENERALE

Dott. Donato Troiano o suo delegato

ASL BAT/1 DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Portaluri o suo delegato

La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge n. 328/2000 e dalla L.R. n. 17/2003.

I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona allegato, secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà ed imprevisti sopraggiunti, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

Art. 2

Finalità

Il presente Accordo di Programma si propone:

- a) di adottare il primo Piano Sociale di Zona (2005-2007), che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale per l'attuazione di un sistema locale di intervento sociale, fondato su servizi e prestazioni sociali e assistenziali, e socio-sanitari, integrati e flessibili, da realizzare in modo organico e coordinato;
- b) di promuovere la partecipazione di tutti i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, le organizzazioni sindacali, le associazioni sociali, di famiglie e, di tutela degli utenti;
- c) di promuovere una gestione, in forma associata, delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza e dei servizi socio-assistenziali;
- d) di promuovere e realizzare, nell'ambito territoriale di riferimento, come determinato dalla Regione, una gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione;
- e) di regolare compiutamente l'esercizio associato di alcuni servizi, individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
- f) di realizzare, di concerto con l'Azienda Unità Sanitaria Locale BAT/1 e ASL FG/2, la piena Integrazione tra i Servizi Sociali comunali e i Servizi Sociali e sanitari della AUSL di competenza.

Art. 3

Oggetto

Il presente Accordo di Programma, il quale rappresenta l'atto politico con cui i diversi attori fanno proprio il Piano di Zona, ha per oggetto:

- a) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti Istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona 2005-2007;
- b) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio Comune;
- c) l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati ad agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel Fondo d'Ambito.

Art. 4

Principio di leale collaborazione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuno di essi è affidatario.

PARTE SECONDA

I Soggetti sottoscrittori e i Soggetti aderenti

Priorità - I soggetti - Comune capofila

Impegno dei soggetti sottoscrittori

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Responsabilità

Art. 5

Priorità

Le componenti istituzionali firmatarie dell'Accordo intendono realizzare in forma integrata gli interventi specifici descritti nell'allegato, Piano di Zona, nell'ambito dei settori indicati come prioritari dalla Regione Puglia nel Piano Regionale delle Politiche Sociali;

A supporto della gestione unitaria dei servizi le predette componenti istituzionali si impegnano ad adottare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i seguenti strumenti prioritari:

- Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali e sociosanitarie e per la compartecipazione al costo delle prestazioni;
- Regolamento Contabile;
- Regolamento per l'affidamento di servizi a soggetti terzi;
- Schemi di bando e procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi a soggetti terzi;
- Carta dei Servizi per le principali tipologie di servizi;
- Porta Unica di Accesso ai Servizi.

Art. 6

I soggetti

I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma sono soggetti aventi natura pubblica i quali assumono precisi impegni di carattere finanziario, per la realizzazione del Piano di Zona.

I Soggetti aderenti alle finalità ed agli obiettivi specifici dell'Accordo di Programma, potranno essere i soggetti pubblici (es. istituzioni scolastiche, centri per la giustizia minorile) o privati (es. imprese sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus, istituzioni religiose, oratori, organizzazioni sindacali) che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti attraverso la sottoscrizione di un atto aggiuntivo che verrà definito successivamente.

Tutti i soggetti, comunque, condividono e sostengono le finalità, gli obiettivi strategici e le linee di intervento del Piano Sociale di Zona, e si impegnano a concorrere per i diversi ruoli alla realizzazione di attività di supporto, al monitoraggio ed al controllo della qualità dell'offerta dei servizi sociali.

Art. 7

Comune capofila

Il Comune di Margherita di Savoia, già sede del Distretto socio-sanitario n. 2 A.U.S.L. FG/2 attualmente distretto n. 1 BAT/1, viene individuato quale Comune capofila dell'ambito territoriale come determinato dalla Regione Puglia, per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.

Art. 8

Impegno dei Soggetti sottoscrittori

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano di Zona e negli aggiornamenti successivi.

Le parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano, assumendo i relativi impegni sul Piano economico-finanziario, a:

- a. realizzare, nell'ambito territoriale di competenza, gli interventi approvati nel Piano di Zona, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal Piano stesso, secondo quanto specificato dall'Art. 5;
- b. avviare gli interventi sottoscritti dando atto che, in caso contrario, i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento;
- c. realizzare l'integrazione sociosanitaria, nei modi, nei tempi e per i servizi specificati nel Piano di Zona;
- d. garantire la realizzazione, nell'Ambito, dei servizi afferenti ai livelli essenziali di assistenza individuati dalla Regione Puglia per l'area sociale e per l'area sociosanitaria.

Le Aziende Unitarie Locali BAT/1 e FG/2, in particolar modo, si impegnano:

ad attuare e/o incrementare il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Anziani, garantendo, per ogni annualità, per tutti i comuni dell'Ambito, moduli così articolati:

- N. 20 utenti per il Comune di Margherita di Savoia
- N. 20 utenti per il Comune di San Ferdinando di P.
- N. 20 utenti per il Comune di Trinitapoli
- N. 10 utenti per il Comune di Zapponeta

Per ogni modulo saranno assegnate le seguenti unità:

- 2 infermieri e 2 terapisti;
- n. 1 case manager

ad attuare il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata disabili, malati terminati e disagiati psichici garantendo, per ogni annualità, per tutti i comuni dell'Ambito, moduli così articolati:

- N.20 utenti per il Comune di Margherita di Savoia
- N.20 utenti per il Comune di San Ferdinando di P.
- N.20 utenti per il Comune di Trinitapoli
- N.10 utenti per il Comune di Zapponeta

Per ogni modulo saranno assegnate le seguenti unità:

- 2 infermieri e 2 terapisti;
- n. 1 case manager;

ad attuare le Equipes Integrate per Abuso e maltrattamento, Affidamento ed Adozioni, le cui modalità operative saranno definite con successivo protocollo operativo;

ad attuare la PUA, secondo le modalità operative definite nella 1ª parte del Piano sociale di Zona e nella relativa scheda progettuale, nonché l'UVM secondo quanto stabilito nella relativa scheda di dettaglio;

messa a disposizione di personale specializzato nella formazione di figure professionali che accompagneranno i soggetti affetti da disagio fisico, psichico, sensoriale e da dipendenze anche nel mondo del lavoro.

Le Aziende Unitaria Sanitaria Locale BAT/1 e FG/2 - si impegnano, altresì, a garantire la gestione di servizi eventualmente delegati dall'ambito ed a rispettare, per quanto di propria competenza, gli obblighi derivanti dall'integrazione socio-sanitaria, partecipare ai progetti indicati nel Piano, nonché a regolare i rapporti derivanti da tali impegni attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli.

Inoltre i Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche della BAT/1 e della ASL FG/2 si impegnano a cofinanziare i progetti per la prevenzione delle dipendenze con modalità da definirsi in successivi protocolli operativi.

I Comuni assumono l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla eventuale stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale coinvolte nell'attuazione degli stessi. Inoltre provvedono ad assicurare l'attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti, nonché l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta nei termini che verranno definiti dalla Regione Puglia.

Art. 9

Gestione associata
delle funzioni e dei servizi

I Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di P., Trinitapoli e Zapponeta, cui è riservata la

titolarità delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali per la costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, convengono di esercitare una gestione associata delle predette funzioni, nella forma di Associazione tra Comuni formalizzata mediante Convenzione sottoscritta il 14/01/2005.

Tale forma associativa resta in essere per un arco temporale non inferiore al primo triennio di attuazione del Piano Sociale di Zona (2005-2007), nelle more di una più approfondita valutazione delle forme di gestione associata dei servizi all'interno dell'ambito territoriale.

Lo strumento di Accordo, individuato nella Convenzione, definisce ruoli, funzioni e compiti del Comune capofila e degli altri Comuni aderenti, nonché la distribuzione delle responsabilità e la definizione della forma di gestione dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, con il riparto delle corrispondenti risorse economiche.

Entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo le parti si impegnano a sottoscrivere idonei Protocolli operativi per la definizione dei reciproci impegni connessi all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie.

Art. 10

Responsabilità

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente, vengono individuati due livelli di responsabilità:

a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di appartenenza dell'utente e per la parte sanitaria nel Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale competente;

b) il secondo livello, di carattere organizzativo/

gestionale, identificato nel responsabile della struttura organizzativa (del Comune capofila o della AUSL) incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell'operatore investito della conduzione del caso ovvero dell'intervento, comunicato al cittadino.

PARTE TERZA

Aspetti organizzativi-gestionali

Art. 11

Assemblea dei Sindaci

L'assemblea dei rappresentanti legali dei soggetti firmatari è organismo politico-istituzionale istituito per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del Piano di Zona. Gli Enti aggiunti (AUSL BAT/1 e FG/2) hanno diritto di partecipazione e voto solo per le materie di foro competenza e/o nel caso di assunzione di impegno formale di carattere finanziario.

L'Assemblea procede alla definizione di Accordi di Programma o Convenzioni con altri enti.

L'Assemblea è convocata dal legale rappresentante dell'Ente capofila e/o Assessore alle Politiche Sociali delegato, almeno due volte l'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea adotta un proprio disciplinare interno per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni

assegnate.

Art. 12

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

In particolare:

- individua le strategie di politica sociale;
- definisce compiti, funzioni e composizione dell'Ufficio Comune (Ufficio di Piano) e ne individua il responsabile;
- coordina l'attività di programmazione;
- promuove i processi di integrazione e di partecipazione;
- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano di Zona;
- definisce le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati per l'attuazione del Piano;
- rilascia pareri consultivi sulle materie oggetto dell'Accordo di Programma;
- adotta regolamenti ed atti relativi alla gestione in forma associata di servizi.

L'Assemblea dei Sindaci predispose, altresì, periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per l'attività del Piano di Zona nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli enti aderenti, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico.

Art. 13

Assetto organizzativo dell'Ufficio Comune

La dotazione organica del personale dell'Ufficio Comune comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e a tempo parziale, distinti per categorie e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio Comune, le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare in modo puntuale l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'Ufficio Comune, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

La composizione dell'Ufficio e le eventuali variazioni alla dotazione organici del personale sono oggetto del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune deliberato dall'Assemblea dei Sindaci.

Il regolamento definisce la responsabilità funzionale ed organizzativa del Responsabile dell'Ufficio Comune nei confronti del personale addetto, ferma restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri di ogni Amministrazione di riferimento.

Art. 14

Competenze Ufficio Comune

L'Ufficio Comune, struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, avrà le seguenti competenze:

- a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi della legge regionale;
- b) provvedere alla gestione dell'Ufficio medesimi, e all'erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);
- c) predisporre i Protocolli d'intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;
- f) sviluppare tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;
- g) formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti all'Assemblea dei Sindaci in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- h) relazionare annualmente all'assemblea sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.

La verifica, in ordine all'attuazione di tutti gli interventi previsti dal Piano di Zona, sia a livello comunale che di ambito, e dei risultati finali avviene mediante:

- 1) compilazione periodica della scheda di monitoraggio che la Regione indica con proprie direttive;
- 2) verifica annuale sullo stato di attuazione dei singoli progetti;
- 3) riunioni periodiche dell'Ufficio Comune con i referenti dei Servizi Sociali di tutti i Comuni dell'ambito territoriale;
- 4) altri strumenti così come saranno previsti dal sistema di monitoraggio e valutazione del Piano.

Art. 15

La gestione del Piano Sociale di Zona

Gli Enti aderenti, per quanto concerne le modalità con cui le diverse funzioni saranno ripartite tra i Comuni, rimandano alla convenzione, di cui all'Art. 9, le modalità di gestione del Piano Sociale di Zona.

Le attività del Piano di Zona sono finanziate con le risorse economiche messe a disposizione dal Fondo Nazionale Politiche Sociali, dal Fondo Globale Socio Assistenziale, da risorse proprie dei Comuni e dall'AUSL BAT/1 e FG/2.

Le disposizioni relative al funzionamento ed alla rendicontazione delle spese di gestione dell'Ufficio di Piano sono indicate nella Convenzione, all'Art. 9.

Art. 16

Risorse e finanziamenti

I soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto con il

presente accordo.

In particolare tali risorse sono:

- risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale; risorse provenienti dai budget della AUSL BAT/1 e FG/2;
- finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio Assistenziale Regionale e dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- finanziamenti provenienti da altre risorse pubbliche o private;
- finanziamenti provenienti dall'eventuale accesso ai fondi comunitari;
- finanziamenti provenienti eventualmente, da Fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alle Persone, Imprese Sociali, altri soggetti privati, nonché dall'eventuale compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Art. 17

Azioni di comunicazione sociale
sugli obiettivi, le attività
e i risultati del Piano di Zona

Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, i siti web, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare l'accesso all'utenza;
- illustrare le attività del Piano di Zona ed il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi sociali, promuovendone la conoscenza;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati, nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

PARTE QUARTA

Esecuzione dell'Accordo
di Programma

Art. 18

Collegio di vigilanza

I Soggetti sottoscrittori convengono di istituire un Collegio di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto svolgimento degli interventi previsti nel Piano di Zona.

Del Collegio di Vigilanza faranno parte:

- Il Sindaco del Comune Capofila e/o Assessore alle Politiche Sociali suo delegato, nella veste di Presidente del collegio;
- un soggetto in rappresentanza dell'AUSL BAT/1 e FG/2;
- un soggetto in rappresentanza della Provincia;

Il Collegio di Vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'Accordo, in sede di Assemblea dei Sindaci, al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la possibilità di proporre alla Regione la modifica, anche sostanziale, dei progetti.

Il Collegio di Vigilanza esercita funzioni di:

- controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l'Accordo;
- sorveglianza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e alle esigenze dell'utenza;
- formulazione di proposte per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Ufficio Comune.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad adempiere entro un termine prefissato.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite all'attuazione, alla verifica ed al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono, agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento

Art. 19

Tentativo di conciliazione

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo le parti convengono di esperire un tentativo di conciliazione attraverso la mediazione da parte della Regione.

L'Assessore Regionale alle Politiche Sociali, acquisite le posizioni delle parti, le convoca e tenta la composizione degli interessi contrapposti. L'esito del tentativo di conciliazione è formalizzato con apposito verbale.

Nell'ipotesi in cui l'intesa non venga raggiunta, la Giunta Regionale formula una proposta di risoluzione della controversia che acquista efficacia con la formale adesione dei soggetti coinvolti.

Art. 20

Procedimento di arbitrato

Ai sensi dell'Art. 34, 2° c., del D.Lgs. N. 267/2000, le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli Artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia, ai sensi dell'Art. 806, 2° c., del c.p.c.

Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita a Manfredonia.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 21

Azioni ammissibili in via giurisdizionale

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- a) l'azione contra silentium, in caso di inerzia;
- b) l'impugnativa dell'atto difforme dall'accordo deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà all'accordo;
- c) l'azione di risarcimento, danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall'accordo.

Art. 22

Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo

Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo.

Art. 23

Recesso

I Soggetti sottoscrittori si impegnano nel caso intendano recedere dal presente accordo, in tutto o in parte, di dare comunicazione agli altri firmatari con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni. Il recesso comporta per i Comuni l'obbligo di restituire alla Regione Puglia la quota di premialità per la gestione associata, eventualmente già riscossa.

Art. 24

Durata

La durata del presente accordo coincide con la durata del Piano Sociale di Zona e decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto. Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio delle attività, dei progetti discendenti dall'accordo medesimo e dei criteri operativo-gestionali.

Periodicamente si procederà alla verifica e all'aggiornamento del Piano in funzione degli obiettivi raggiunti ed alle nuove esigenze che emergeranno, nonché degli indirizzi regionali.

Art. 25

Efficacia e pubblicazione dell'Accordo di Programma

Il presente accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione, mentre sarà opponibile ai terzi con la pubblicazione per estratto sul B.U.R.P. del provvedimento di approvazione a cura del Comune capofila.

Tutta la documentazione relativa al presente Accordo di Programma sarà depositata, a disposizione dei Soggetti e degli altri soggetti aventi diritto, presso la sede del Comune capofila.

Art. 26

Esenzione del bollo

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 Allegato B, art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 del D.P.R. n. 955 del 30.12.1982 e D.M. 20 Agosto 1992.

Art. 27

Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'Art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. n. 131 del 26.04.1996.

Art. 28

Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs. N. 26712000 ed all'art. 15 della Legge n. 241 del 07.08.1990.